



CAPITOLATO DESCRITTIVO DEI SERVIZI

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT b DEL D. LGS. N. 36/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE DEL COMUNE DI MASSA - FESTIVITA' 2025 - CIG DA PIATTAFORMA CPV 51110000 -6

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'allestimento, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento delle luminarie natalizie nelle piazze e strade cittadine del Comune di Massa ed il loro successivo smontaggio in occasione delle festività natalizie 2025-2026.

Le caratteristiche tecniche della fornitura del servizio sono descritte al successivo art. 2.

Il contratto di appalto, da considerarsi "a corpo", dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione in oggetto in perfetto stato di funzionalità. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà comprendere:

1. progettazione ed ideazione di un allestimento artistico relativo alle Luminarie 2025;
2. installazione delle linee a norma di legge ed ogni elemento di sostegno ed ancoraggio;
3. attivazione della fornitura di energia elettrica nei luoghi di seguito specificati oltre a tutti gli oneri connessi agli allacci, compresa la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta al gestore e la sottoscrizione dei contratti a proprie spese, oneri e responsabilità conseguenti a partire da quella dell'impianto ai sensi della norma CEI 11-27 come descritti al successivo art. 4 e relativo pagamento dei consumi;
4. assistenza tecnica, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi;
5. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nei periodi sotto indicati.

Nel periodo necessario all'espletamento delle opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. Si precisa che l'illuminazione dovrà essere collocata, funzionante e attiva, secondo le norme di sicurezza vigenti, **entro il 22/11/2025 con possibilità di accensione inaugurale nei giorni del 22 e 23 novembre, in ogni caso non oltre le ore 17.30 di domenica 23/11/2025**. Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal 7 gennaio 2025 con termine entro il 19 gennaio 2025.

Sia a termine montaggio che a termine smontaggio dovrà redatto dall'aggiudicatario un apposito

verbale di regolare esecuzione del servizio verificando il corretto ripristino dei luoghi, l'assenza di danni al patrimonio dell'Ente e l'assenza di altre richieste di danni da parte di terzi.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e norme successive aggiornate.

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ai quadri elettrici di distribuzione elettrica idoneamente predisposti con successiva e idonea protezione magnetotermico differenziale. Le lampade dovranno essere opportunamente posizionate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure e dovranno essere installate in modo da ottenere, per tutte le Vie/Piazze più sotto indicate, una composizione organica, uniforme e scenografica che si armonizzi con il contesto cittadino.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l'importanza di un'elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione dei venti e/o eventi atmosferici imprevisti.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche della fornitura

a. Tipologia e descrizione della fornitura

Le decorazioni delle luminarie e di tutte le parti luminose dovranno essere a luce calda e posizionate in modo da creare una composizione omogenea per tutta la città. Sia per le luminarie sospese che per le luminarie dedicate alle chiome degli alberi, si richiede un'installazione ramo-ramo per un effetto visivo "pieno".

L'obiettivo dell'Amministrazione tramite l'allestimento da realizzarsi in occasione delle Festività 2025 è di approntare un complesso di illuminazione ricca e in grado di garantire un effetto visivo pieno delle zone interessate. Le zone della città da illuminarsi richiedono una presenza fitta di addobbi luminosi ed il posizionamento di strutture in 3D ed in 2D in apposite aree secondo quanto indicato nell'allegato piano delle strade e delle zone oggetto di illuminazione.

Per tutte le specifiche e le aree interessate si rimanda all'allegato A - Elenco strade/luoghi oggetto di illuminazione

N.B. Piazza Aranci: oggetto del presente capitolato è esclusivamente l'illuminazione delle piante di arancio perimetrali alla piazza e **non comprende** la fornitura e l'illuminazione del Bosco incantato all'interno della piazza.

Gli addobbi luminosi di Piazza Aranci, per quanto riguarda le sole alberature perimetrali della piazza dovranno essere concordate congiuntamente con l'operatore economico indicato quel titolare del servizio di allestimento e di illuminazione del "Bosco Incantato" da realizzarsi all'interno della piazza.

L'effetto complessivo quindi dovrà essere di un allestimento generale ricco e fitto, sarà quindi elemento premiante la dimensione artistica complessiva, che utilizzi temi e decori in stile che raccordino le varie zone della città in un allestimento tematico unico.

b. Località di realizzazione dei lavori – rinvio all'allegato alla presente, come da delibera 329/2025

Per l'elenco delle strade e delle zone oggetto di illuminazione si rinvia all'Allegato A -Elenco.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare migliorie o più proposte alternative a quanto indicato.

I proponenti dovranno presentare idonee planimetrie, schizzi, bozzetti, rendering etc. descrittivi del

posizionamento e delle caratteristiche delle luminarie e degli altri addobbi e del sistema di fissaggio.

Art. 3 - Durata e valore dell'appalto.

L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque in tempo utile per assicurare il servizio in piena efficienza alla data fissata nel paragrafo successivo.

Le prestazioni richieste per le luminarie delle festività natalizie avranno la seguente durata: da domenica 23/11/2025, dalle ore 18.00, sino a martedì 6/01/2026 compreso.

Gli orari delle luminarie devono essere programmati con idoneo temporizzatore secondo il seguente orario:

- tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno seguente;
- la notte di Capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio), dalle ore 17:00 alle ore 04:00 del giorno successivo.

Il periodo di attivazione e di accensione è fornito a titolo essenzialmente indicativo e potrà essere spostato (anticipato o posticipato), qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la realizzazione nei giorni previsti, se giustificati e/o richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Lo smontaggio delle luminarie dovrà avvenire a partire dal 7 gennaio 2026 (e dovrà concludersi entro il 19 gennaio 2026, rappresentando le seguenti priorità:

- Piazza Aranci per quanto riguarda il centro storico;
- zona Pontile per quanto riguarda la marina.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023;
- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto all'art. 117, d.lgs. 36/2023.

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato pari ad **Euro 139.500,00** iva esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza ad eccezione di quelli aziendali da comprendersi nell'offerta.

Art. 4 - Oneri a carico dell'impresa, modalità e prescrizioni

I servizi di cui al presente appalto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

1. espletare i lavori in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto ed il rispetto del progetto presentato;
2. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto all'esercizio delle attività;
3. provvedere alle spese per l'alimentazione/erogazione dell'energia elettrica, compresi gli allacciamenti straordinari **di tutti luoghi di allestimento** con sola **ECCEZIONE** dei seguenti:
 - Piazza Aranci (la fornitura elettrica dovrà altresì essere utilizzata dall'illuminazione dell'interno della piazza – progettato da altro fornitore);
 - Palazzo Comunale;
 - Piazza Betti;
 - Pontile di Marina di Massa;

- Piazza Calamandrei Ronchi;

4. provvedere alla fornitura di tutte le linee elettriche, prese, quadri di comando e interruttori di alimentazione delle luci, di tutti gli elementi per il loro ancoraggio, sostegno e fissaggio. Inoltre sono a carico dell'impresa tutti gli oneri connessi agli allacci e alla fornitura di energia elettrica, compresa la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta al gestore e la sottoscrizione dei contratti a proprie spese, oneri e responsabilità conseguenti a partire da quella dell'impianto ai sensi della norma CEI 11-27 ed il relativo pagamento dei consumi;
5. fornire di ogni altra apparecchiatura, dispositivo, arredo, cartellonistica, necessari alla installazione degli addobbi e al funzionamento degli stessi anche in relazione alla sicurezza delle persone (per es. passacavi, transenne, cartelli di avviso, ecc.) e tutti i materiali di consumo e componenti di ricambio necessari ad assicurare le prestazioni oggetto dell'appalto;
6. attenersi ad ogni prescrizione stabilita dai competenti uffici e in particolare sono a suo carico le richieste di occupazione suolo pubblico e le autorizzazioni di transito e sosta in ZTL; ogni onere per la regolazione della viabilità stradale e pedonale durante i lavori di installazione e smontaggio degli addobbi luminosi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di viabilità e codice della strada. Inoltre dovranno essere rispettate le norme e procedure previste per eventuali cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico veicolare previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22/01/2019, oltre che delle eventuali indicazioni delle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico;
7. farsi carico di tutti i sostegni in legno, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi indipendenti e quant'altro necessario;
8. eseguire, senza alcun onere o costo aggiuntivo, gli interventi effettuando di volta in volta la pulizia e lo sgombero dell'area interessata ai lavori dagli attrezzi e dai materiali di risulta, effettuando opere di transennamento e quanto altro richiesto, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico;
9. rilasciare la certificazione di conformità inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile, alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti sottoposti a pesoaggiuntivo, manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette installazioni, montaggi e/o negligenze. La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto;
10. nominare e comunicare al Comune **un referente generale del servizio reperibile tramite telefono cellulare e mail in qualsiasi momento durante il periodo di svolgimento delle attività, e presente in loco per l'intero periodo di montaggio e smontaggio di tutte le strutture e addobbi;**
11. garantire l'intervento di risoluzione di eventuale guasto entro il tempo massimo di 24 ore, (tempistica migliorabile in sede di gara), dalla segnalazione, garantire il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

12. assumere la responsabilità per danni a persone e/o cose dovuti alla non corretta installazione delle luminarie: per quanto sopra la stessa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT. La Ditta affidataria, dovrà esibire copia conforme all'originale di polizza assicurativa contro responsabilità civile relativa all'installazione ed all'esecuzione dei lavori di cui trattasi come descritto al successivo punto 11 lett b;
13. assumere le spese di contatto e di autorizzazione di terzi proprietari interessati dalla installazione degli addobbi luminosi;
14. assumere il pagamento di tutte le tasse, imposte e bolli applicabili al contratto;
15. utilizzare esclusivamente attrezzature omologate e dotate di verifica periodica aggiornata;
16. rispettare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare come previsto dal Decreto 22 gennaio 2019;

L'appaltatore dovrà comunicare agli Uffici Cultura e LL.PP. del Comune di Massa altresì l'installazione dell'impianto provvisorio ai sensi dell'art. 57 del TULPS, così come modificato dall' art. 4 comma 1 lettera a) D.Lgs. 222/2016, autocertificando di aver acquisito ogni permesso, nulla osta necessario per l'installazione provvisoria di impianti elettrici su suolo pubblico, nonché allegare alla stessa comunicazione, a sua cura e spesa, la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi dovrà essere inviata agli uffici Cultura e LLPP del Comune di Massa, una dichiarazione di corretto montaggio delle luminarie, degli impianti elettrici realizzati e attestante le connessioni dei sistemi di ancoraggio effettuate in base alle sollecitazioni previste nonché ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti.

L'Amministrazione procedente non fornirà alcun materiale all'appaltatore.

Art. 5 - Sicurezza

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza. I lavori pertanto dovranno essere effettuati, oltre che con personale esperto, con l'uso di mezzi ed attrezzature in uso alla Ditta appaltatrice, tenute in buono stato di manutenzione e conformi a tutto quanto previsto in materia di sicurezza. Resta comunque a totale carico della Ditta l'adozione di tutto quanto necessario per la salvaguardia del personale impiegato nonché della pubblica e privata incolumità. La ditta appaltatrice dovrà pertanto osservare le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione ex D. lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. A tal proposito l'operatore economico dovrà trasmettere al Comune di Massa, prima dell'accensione delle luminarie, il nominativo del Responsabile della sicurezza. La ditta aggiudicataria è, pertanto, responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, anche se, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008, e s.m.i., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Art. 6 - Disposizioni specifiche per installazione e smontaggio addobbi luminosi

L'installazione degli addobbi luminosi e relative opere accessorie non dovrà interferire con linee elettriche o qualsiasi altro elemento o struttura di proprietà di terzi che non acconsentano espressamente tale installazioni, e dovranno altresì assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso (autopompa dei VV.FF., ambulanza, autocarri speciali dell'ASMIU ecc.) e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada.

L'appaltatore si dichiara edotto delle condizioni tutte che influiscono o possono influire sulla installazione degli addobbi luminosi, sulla conduzione dell'appalto e che deve considerare nella propria offerta, senza che possa vantare ulteriori pretese dal Comune di Massa.

La manutenzione degli addobbi luminosi per tutto il periodo di installazione e funzionamento dovrà essere assicurata da personale qualificato e adeguatamente formato e riguarderà tutte le componenti delle attrezzature installate.

In caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi tipo la ditta appaltatrice dovrà intervenire entro il termine massimo di un'ora dalla segnalazione.

Fatta salva l'applicazione delle previste penali, qualora la ditta non intervenga entro il suddetto termine, il Comune si riserva la facoltà di provvedere ai ripristini anche attraverso altre ditte specializzate. I costi dell'intervento saranno addebitati alla ditta appaltatrice mediante la decurtazione dell'importo da liquidare a saldo.

Lo smontaggio degli addobbi luminosi e di ogni componente accessorio dovrà avvenire al termine del periodo di accensione, ripristinando lo stato dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione e in particolare dovrà essere assicurata la rimozione sugli alberi di tutti gli elementi strozzanti dei rami e delle tesate di fissaggio nelle vie.

Art. 7 - Norme e indicazioni operative relative agli elementi da installare ed alla loro tipologia

Per l'installazione si dovranno seguire le seguenti normative e le seguenti indicazioni:

- Legge N° 186 del 1 marzo 1968
- D.M. N° 37 del 22/01/2008
- D.Lgs N° 81 del 9 aprile 2008 coord. con D.Lgs N° 106 del 3 agosto 2009
- Norma CEI 64-8/7 VI Edizione "Impianti elettrici utilizzatori"
- Norma CEI 23-18 "Interruttori Differenziali"
- Norma CEI 23-51 CEI 17-13/1 "Quadri elettrici di distribuzione per installazione fisse, per uso domestico o simile"
- Norma CEI 11-4 "Linee elettriche esterne"
- Norma CEI 34-21 "Apparecchi di illuminazione"
- Norma CEI 30-22 "Cavi non propaganti l'incendio"
- Norma CEI 34-37 IV Edizione EN 60598 "Catene Luminose"
- Norma CEI EN 70-1 60529 "Gradi di protezione Involucro"
- Marcatura CE per tutto il materiale impiegato

a. Installazione delle luminarie

Fune di sostegno

Le catene luminose sono in genere fissate a una fune in nylon o metallica (meglio se isolata). Il carico di rottura della fune di sostegno dovrebbe essere almeno 20 volte il peso della catena luminosa con un minimo di 400 kg.

La fune deve essere saldamente fissata ai sostegni esistenti ai margini della strada, i quali dovranno garantire una resistenza meccanica maggiore della fune di sostegno.

Inaccessibilità

E' opportuno che le luminarie alimentate direttamente dalla rete a 230 V non siano a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati come porte, finestre, balconi, ecc.

Analoghe considerazioni valgono anche per le luminarie alimentate a bassissima tensione di sicurezza (SELV) al fine di evitare manomissioni, vandalismi, ecc.

Altezza di installazione

L'altezza dei cavi nell'attraversamento della carreggiata stradale deve essere di almeno 6 m per analogia con gli impianti di illuminazione pubblica, mentre gli elementi luminosi devono trovarsi almeno a 5 m, come ammesso per i semafori.

Distanze di rispetto

Nell'installazione di luminarie devono essere mantenute le seguenti distanze di rispetto:

- da linea elettrica aerea nuda in BT: 1 m
- da linea elettrica aerea in MT: 1,8 m
- da pali linee elettriche aeree in MT: 3,2 m
- da linee elettriche tram (filovie) : 1 m
- da linee telefoniche nude: 1 m

E' inoltre importante evidenziare che non e possibile ancorarsi ai pali delle linee di distribuzione elettrica in BT per sorreggere le luminarie e che eventuali ganci di sostegno sulle facciate devono distare almeno 20 cm dalle linee telefoniche.

Linea di alimentazione

Le condutture per l'alimentazione delle catene luminose devono essere realizzate con cavi idonei per posa esterna. Per il carattere di temporaneità e le ricorrenti operazioni di montaggio e smontaggio di queste condutture e consigliabile utilizzare cavi per posa mobile (es. tipo H07RN-F o altro equivalente).

I cavi unipolari o multipolari, delle linee di alimentazione, possono essere fissati a parete con graffette, o fascettati su fune portante, meglio se isolante.

I cavi multipolari di modesta sezione ($2,5 \div 10 \text{ mm}^2$) possono essere tesati senza fune portante con campata di lunghezza non superiore a $20 \div 25 \text{ m}$; i cavi unipolari vanno fascettati tra di loro.

Per queste linee può essere accettata una caduta di tensione superiore al 4% considerata la funzione decorativa della catena luminosa.

b. Caratteristiche elettriche e costruttive delle luminarie

Le catene luminose da esterno devono essere protette almeno contro la pioggia e gli spruzzi ed e consigliabile che presentino un grado di protezione $IP \geq X5$.

Le catene luminose possono essere di classe II (alimentazione 230V a doppio isolamento) oppure di classe III (alimentate a bassissima tensione mediante trasformatore di sicurezza).

Sulla catena luminosa devono anche essere riportate le seguenti indicazioni:

- marchio del costruttore (o venditore responsabile);
- segno grafico per la classe II o III;
- grado di protezione IP, per le catene destinate all'esterno;
- tensione nominale per le catene luminose di classe III.

Se le catene luminose sono costruite in loco, ad esempio per la decorazione di facciate di chiese o palazzi, devono comunque essere conformi alle norme indicate "Riferimenti normativi" e l'installatore diventa in tal caso il costruttore della catena luminosa.

I cavi delle catene luminose per esterno non di classe III devono essere in gomma, ad esempio H07RN-F.

Le catene luminose per esterno devono essere idonee alla connessione in cassette di derivazione stagne oppure essere munite di spina con grado di protezione almeno IPX5.

La lunghezza del cavo fra la spina e il primo portalampada deve essere almeno di 1,5 m. Lo stesso dicasi per il cavo che alimenta più catene luminose in parallelo, le quali vanno a formare elementi luminosi decorativi. La sezione dei conduttori deve essere almeno di 1,5 mmq per le catene luminose per esterno con lampade in parallelo. Sezioni inferiori sono ammesse per gli altri tipi di catene luminose.

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti.

Art. 8 - Personale

La Ditta dovrà impiegare personale, regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali, sanitarie), con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nell'appalto. In particolare:

1. gli operatori dovranno essere in possesso delle qualifiche previste di legge;
2. la ditta installatrice, prima dell'avvio dei lavori, dovrà trasmettere al Comune il nominativo del responsabile dei lavori;
3. tutti lavoratori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
4. il personale della ditta installatrice dovrà essere dotato di tutti i D.P.I. previsti dalle vigenti Norme antinfortunistiche, adeguati al particolare ambiente/luogo di lavoro e ai rischi presenti.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'appaltatore deve espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dal codice di comportamento del Comune di Massa.

Art. 9 - Oneri a carico del Comune di Massa:

Sarà a carico dell'Ente quanto di seguito elencato:

- le sole spese per l'alimentazione/erogazione dell'energia elettrica nei seguenti luoghi:
 - Piazza Aranci;
 - Palazzo Comunale,
 - Piazza Betti;
 - Pontile di Marina di Massa,
 - Piazza Calamandrei Ronchi,
- esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- il pagamento del corrispettivo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta

presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

Art. 10 - Condizioni di appalto

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle località interessate all'installazione e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di quant'altro proposto, di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sulla disponibilità dei materiali, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti, tutto incluso nulla escluso. Il prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto. Il prezzo di aggiudicazione è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. La ditta affidataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati

La sottoscrizione della documentazione per partecipare alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativarichiamata in materia di appalti di servizi.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare il servizio o aggiudicarlo parzialmente per motivate ragioni di convenienza ed interesse pubblico.

Art. 11 - Deposito cauzionale e assicurazione

a. Deposito cauzionale – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicatrice presta un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 117 del D. l.gs. n. 36/2023. Nei casi di inadempimento anche di una sola obbligazione assunta dalla Ditta affidataria e fatti salvi i maggiori diritti della Città, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, con semplice atto amministrativo.

La cauzione di cui sopra sarà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento ed esito favorevole della fornitura.

b. Assicurazione

L'Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L'Affidatario risulterà esclusivo responsabile, civilmente e penalmente, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'installatore, con effetto dalla data di decorrenza dall'affidamento, si obbliga a

stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra i quali anche l'Amministrazione comunale e i propri dipendenti) e verso Prestatori di Lavoro, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €. 2.000.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 2.000.000 per sinistro;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale, sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 2.000.000 per sinistro.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'appaltatore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente e non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore rimarrà unico responsabile, sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti, di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire, sotto ogni aspetto, la sicurezza degli impianti installati.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'esecuzione dell'evento e mantenuta per tutta la durata del servizio oggetto del presente Capitolato, consegnandone preventivamente copia alla stipula del contratto.

Art. 12 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti prescritti dall'art. 119 D. Lgs 36/2023

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo nell'offerta e nell'istessa riportare tutte le lavorazioni oggetto di subappalto.

Art. 13 - Stipula del contratto e relative spese

Entro 10 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto:

- la garanzia definitiva, di cui al precedente articolo, in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i.;

- la polizza assicurativa di cui all'art. 11 lett b;

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 36/2023 e sarà soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 612/1972 a carico dell'aggiudicatario.

Qualunque spesa inerente alla stipula e la registrazione del contratto, nessuna eccettuata, è a carico dell'aggiudicatario, il quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 co. 2 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 14 - Fatturazione, modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007.

Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati, che saranno comunicati all'appaltatore con nota della stazione appaltante:

- Codice Univoco del Comune di Massa **UFCQTV**;
- Codice Identificativo Gara (CIG): come da procedura;
- numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche, che saranno emesse secondo le seguenti tranche, sarà effettuato entro trenta giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario:

- a) acconto pari al 20% dell'ammontare dell'appalto, a seguito dell'accensione delle luminarie, entro il 15 dicembre 2025;
- b) 80% dell'ammontare dell'appalto al termine dello smontaggio, e comunque non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e smantellato tutte le strutture di supporto delle luminarie, a cura dell'aggiudicatario, in base a dichiarazione della Direzione dei lavori da presentare al Comune di Massa.

Il Responsabile del procedimento si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste al successivo articolo.

L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14 bis, della L. n. 106/2011.

In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 - Penalità

Nell'esecuzione dei servizi ed a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dalla Stazione Appaltante.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a. in caso di ritardo rispetto alla data di smontaggio di cui all'art. 2 lett. b: massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b. nell'ipotesi di mancato intervento o di evento tardivo : massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tre ore di ritardo eccedenti le 24 ore o quanto dichiarato in sede di offerta (tempoutile di intervento) e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo;
- c. qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza via PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zero virgola zero cinque per mille) e il 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Art. 17 - Danni a beni dell'Amministrazione o di soggetti terzi

Nel caso l'affidatario, nel corso dello svolgimento delle attività di montaggio, smontaggio e a causa delle installazioni posate, causi danni a beni di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, è tenuto a ripristinare il danno causato ovvero a risarcirlo.

La Stazione Appaltante, appena avuta notizia del danno, provvederà alla contestazione tramite PEC e qualora l'affidatario non provveda con la dovuta tempestività, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia prestata.

Art. 18 - Risoluzione – esecuzione in danno

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:

- mancata realizzazione in tutto o in parte di quanto previsto dal contratto e dal progetto di allestimenti approvato;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
- qualora il valore delle penali applicate superi il 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62);
- violazione del divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di legalità adottato dal Comune di Massa con deliberazione di G.C. n. 322/2015, allegato alla presente lettera di invito per quanto attinente al presente appalto;

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale senza alcun preavviso, escludendo che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, qualora l'Affidatario stesso incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla realizzazione dell'iniziativa.

Ove l'Affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, salva la facoltà di agire in danno.

Art. 19 - Protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità per gli appalti

pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Massa Carrara allegato B.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il Comune, ad applicare quanto previsto dal predetto Protocollo di legalità, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto dell'appalto saranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 così come modificato con D. Lgs n. 101/2018, e del Regolamento U.E. n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

I dati forniti in risposta alla presente procedura verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti Esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto Esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

La ditta affidataria sarà nominata "Responsabile del trattamento" per il tempo di validità del contratto. L'aggiudicatario, quale responsabile Esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare al Comune di Massa i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Massa.

Il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Avv.to FRANCESCO BARCHIELLI E-mail: dpo@comune.massa.ms.it. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Massa al link <http://www.comune.massa.ms.it/node/22638>.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e ai terzi.

Art. 21 - Riservatezza

Tutti i documenti ed i dati che sono prodotti dall'appaltatore nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Massa.

L'affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione appaltante.

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso di esecuzione del contratto.

Articolo 22 - Definizione delle controversie - Foro competente

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario. È categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Foro di Massa è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguimento del contratto.

Massa , data della sottoscrizione digitale

La Dirigente
D.ssa Simona Benetti

Allegati Elenco strade /zone oggetto di illuminazione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del.d.lgs. 82/2005 (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3 bis del CAD.